

VI.

TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1873

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Congedi — Relazione sui titoli dei Senatori Pantaleoni e Settembrini — Giuramento del Senatore Pantaleoni — Risultato dello squittinio per la elezione di membri delle due Commissioni per la contabilità interna e per la Cassa militare — Lettera del Senatore Doria Pamphili — Rinnovamento dello squittinio per la nomina di un nuovo membro per completare la Commissione permanente di Finanza — Nomina della Commissione per la legge Forestale — Votazione a squittinio segreto sui progetti di legge precedentemente discussi — Discussione del progetto di legge per proibizione dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Avvertenze del Senatore De Filippo, Relatore — Considerazioni del Senatore Panattoni — Dichiarazione del Senatore Gualterio — Osservazioni del Senatore Trombetta all'articolo 1, combattute dal Relatore — Schiarimenti del Senatore Trombetta cui risponde il Ministro — Nuove considerazioni del Relatore — Dichiarazione del Senatore Trombetta — Spiegazioni del Ministro — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamento del Ministro al capoverso dell'articolo 3, accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 3 emendato e degli articoli 4, 5 e 6 — Considerazioni e proposta soppressiva del Senatore Trombetta dell'articolo 7, combattuta dal Ministro — Ritiro della proposta Trombetta — Osservazioni del Senatore Panattoni — Risposta del Relatore — Schiarimenti del Senatore Panattoni — Approvazione degli articoli dal 7 al 15, ultimo del progetto — Annullazione dello squittinio.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro dell' Interno, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed i Ministri di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri e dell'Istruzione Pubblica.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Serra Domenico di un mese per motivi di salute; i Senatori Sanseverino, Atenolfi, Balbi Senarega, e Della Gherardesca, di 15 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Essendo pronta la relazione sulla convalidazione dei titoli di alcuni nuovi Sena-

tori, do intanto la parola all'onorevole Duchoqué per riferire intorno ai titoli dell'onorevole Pantaleoni.

Senatore **DUCHOQUÉ**, *Relatore.* Signori Senatori:

Con Regio Decreto del 6 novembre ultimo è stato nominato Senatore del Regno il signor Commendatore dottor Diomede Pantaleoni ex-Deputato.

Il Decreto riferisce questa nomina alla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto.

La vostra Commissione, riconosciuto che il signor Pantaleoni è in età superiore a quella richiesta dallo Statuto, ha pure riscontrato, nei documenti sottoposti al suo esame, la prova

del titolo definito per detta categoria, e mi ha dato l'onore di proporvi, come vi propongo, di accogliere fra voi, colla convalidazione della nomina, così degno Collega.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le conclusioni favorevoli della Commissione sui titoli del nuovo Senatore Pantaleoni.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Essendo assente il Senatore Mamiani, Relatore della Commissione per i titoli del nuovo Senatore Settembrini, do la parola all'onorevole Senatore Miraglia che si è incaricato di farne le veci.

Senatore MIRAGLIA, legge: Signori Senatori.

Adempio all'onorevole incarico datomi dalla vostra Commissione permanente di riferire sui titoli del nuovo Senatore Luigi commendatore Settembrini.

Il Regio Decreto di nomina applica al Candidato la categoria 20^a così espressa: *coloro che con servigi o meriti eminenti avranno illustrata la patria*: sopra ciò la Commissione ha giudicato che i servigi e i meriti del Settembrini verso la patria non sono ignoti ad alcuno, e sono tali che la storia italiana degli ultimi trent'anni ne dee far menzione particolare.

Nato in Napoli nel 1813, il Settembrini fu molto giovane arrestato la prima volta per causa politica, nella città di Catanzaro; indotto in Napoli e gittato nella paurosa prigione che domandasi del Coccodrillo, né uscì come per miracolo nel 1842.

Cinque anni dopo scrisse la *Protesta* del popolo delle Due Sicilie per la quale dovette esulare a Malta, sendo divenuta cagione efficace e diretta delle commozioni popolari da cui provenne il Governo costituzionale del 48.

Scorso appena un anno e ristauratosi con violenza il Governo assoluto, il Settembrini venne da capo incarcerato per causa politica insieme col Poerio, il Pironti, lo Spaventa ed altri ottimi cittadini. Condannato a morte stette tre giorni in cappella, quindi per grazia sovrana sottratto al patibolo, fu rinchiuso nell'ergastolo dove penò per lo spazio di 10 anni.

Nel 60, con nuovo rischio e coraggio si levò tra' primi ad aiutare le rinascenti sorti d'Italia, ed ebbe seggio nella Consulta di Stato durante la Luogotenenza Farini.

Aggiungansi a tutto ciò, Signori, parecchie opere letterarie di molta fama e una delle quali l'autore condusse a fine nello squallore del carcere e aggravato dalle catene.

Questi titoli rispondono pienamente al concetto ed alla esigenza della categoria 20^a; e però a nome della vostra Commissione mi compiacio ed onoro di proporre al Senato l'approvazione della nomina del nuovo illustre Collega commendatore Settembrini.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Trovandosi nelle sale del Senato il signor Commendatore Pantaleoni, prego gli onorevoli Senatori Duchoqué e Castelli Michelangelo di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il nuovo Senatore Pantaleoni, presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al Senatore Pantaleoni del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Annunzio ora al Senato il risultato della votazione per la nomina di un membro alla Commissione di Contabilità Interna, e dell'altra sopra la nomina dei Commissari per la vigilanza alla amministrazione della Cassa militare.

Per la prima i votanti erano 51. Il Senatore Vitelleschi ottenne voti 26; il Senatore Verga 25. Rimane perciò eletto l'onorevole Vitelleschi.

Per la Commissione di sorveglianza alla Amministrazione della Cassa militare, i votanti erano pure 51; il Senatore Durando ottenne voti, 42 — il Senatore Errante, 13 — Mezzacapo, 11 — Cosenz, 5 — Audinot, 5 per cui rimane eletto il Senatore Durando ch'ebbe la maggioranza dei voti.

Bisognerà quindi nominare un altro membro per completare questa Commissione. Prego perciò i signori Senatori a preparare all'uopo una scheda con un solo nome.

Il signor Senatore Doria Pamphili ha inviato alla Presidenza questa lettera:

Roma, 1 dicembre 1873.

Eccellenza,

« Fin dalla passata Sessione del Senato in cui faceva io parte della Commissione di Finanza,

vedendo che le molte mie occupazioni mi vietavano di esattamente ed onorevolmente frequentare le riunioni della Commissione, e fare gli studi seri che quegli affari esigono, avanzai un'istanza alla Presidenza per essere esonerato dal farne più parte. Sebbene non si fosse aderito al mio desiderio, pure i miei compagni della Commissione furono indulgenti con me, e non mi fecero osservazioni se ben poco frequentai le riunioni.

» Riordinandosi ora in questa nuova Sessione la detta Commissione, avevo sperato di non essere più chiamato ad appartenervi; ma non essendosi ciò verificato, per le ragioni esposte, rinnovo a questa onorevole Presidenza le mie premure, onde ottenere definitivamente d'essere esonerato dal fare più parte di questa Commissione.

» Con distinta considerazione ho l'onore di segnarmi

Di V. E.

Dev. Servo

Princ. DORIA PAMPILI. »

Il Senato prende atto di questa domanda, ed io prego i signori Senatori a preparare una scheda con altro nome, per completare la Commissione permanente di Finanza.

Votazione a squittinio segreto di diversi progetti di legge.

L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Esteri pel 1874.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno pel 1874.

Approvazione della Convenzione colla Camera di Commercio di Roma per la costruzione di un edificio ad uso di dogana.

Passaggio del servizio del Debito Pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti dalle Prefetture e Sotto-Prefetture alle Intendenze di Finanza.

Divieto d'introduzione dei vitigni esteri e delle piante da frutto.

Si procederà all'appello nominale per queste votazioni.

Intanto annunzio al Senato che avendo esso incaricata la Presidenza di nominare la Commissione che deve esaminare il progetto di legge Forestale, essa ha scelti all'uopo i Senatori: Musio, Beretta, Tabarrini, Vitelleschi, Torelli, Giovanola, Lampertico.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

Le urne resteranno aperte fino al termine della seduta a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Si procede ora all'appello nominale per la deposizione delle schede per la nomina dei membri mancanti onde completare la Commissione di sorveglianza all'amministrazione della Cassa militare e per la Commissione permanente di Finanza.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

Si fa ora l'estrazione a sorte dei nomi di tre scrutatori.

Risultano eletti scrutatori i Senatori: Trombetta, Strozzi, Lo Schiavo.

Discussione del progetto di legge per proibizione dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

(V. Atti del Senato N. 8)

L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per la proibizione dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere posto al banco delle Commissioni.

Faccio intanto osservare al Senato che a rettificazione di un errore incorso nel testo del progetto di legge, in tutti gli articoli del progetto della Commissione dove è menzione di individui *minori di anni sedici*, deve dirsi *minori di anni diciotto*.

Il Senatore, Segretario, MANZONI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. Essendo stata fatta dall'Ufficio Centrale una modificazione all'art. 4, interrogo l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia se l'accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto molto volentieri le modificazioni portate dall'Ufficio Centrale a questo progetto di legge, ed anzi gliene rendo distinte grazie, inquantochè ho la

persuasione che queste modificazioni, oltre di corrispondere alle deliberazioni che già vennero prese dal Senato la prima volta che discusse questo progetto, vi introducono un sensibile miglioramento e lo rendono sovra tutto più conforme al suo benefico scopo e ai principii generali del nostro diritto penale.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO *Relatore*. Mi permetto di fare avvertito il Senato che è occorso un errore negli articoli dove si tratta dell'età dei fanciulli, alla cui sorte s'intende di provvedere.

Nel progetto di legge votato dall'altro ramo del Parlamento si stabiliva l'età al di sotto dei 16 anni.

Ora invece il vostro Ufficio Centrale vi propone, siccome già il Senato aveva altra volta votato, il limite d'età ad anni 18. Intanto, per errore, nei rispettivi articoli nei quali si parla precisamente di questa età, è rimasta la cifra *sedici*; dovrebbe invece dirsi *diciotto*. È stato fatto stampare anche un *errata corrige* a tal proposito; mi sono nonpertanto permesso di notarlo anche a voce per ricordare che in tutti gli articoli nei quali si fa menzione della età, ove si dice 16 anni, si deve leggere 18.

PRESIDENTE. Avevo già fatto notare al Senato questo errore, ringrazio nonpertanto il signor Relatore di averlo avvertito.

La discussione generale è aperta.

La parola è al Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Se io mi permisi, onorevoli colleghi, di domandare la parola avendo fiducia nella vostra benevolenza, non intesi e non intendo impegnare una discussione generale. Mio solo intendimento è di fare qualche generale avvertenza; in quanto che non ebbi la fortuna di trovarmi in Senato, quando questo eminente Consesso fece la splendida discussione del presente progetto di legge.

Se io allora avessi avuto l'onore di parlare su questo progetto, avrei fatto, come ora faccio, qualche modesta osservazione in merito, affinché questa legge, oltre ad essere giusta e simpatica riescisse di buona forma e degna dell'Italia rinascete.

« Sono fanciulli italiani » si diceva dagli stranieri quasi con disdegno vedendo quei meschinelli, quei pezzenti che vagavano degra-

dandosi in paesi lontani per campare miseramente.

Ed era ben giusto che, in tempi di comune compianto verso di noi, toccasse la loro parte di umiliazione anche ai nostri fanciulli.

Sollevandosi poscia alla dignità di nazione, l'Italia non poteva più oltre tollerare che ciò avvenisse. L'espressioni indirizzate ai nostri fanciulli, fossero pure di simpatia, ricadevano sul paese nostro, e dovevano entrare fra le cause che ci mossero a rialzarci; come entrano tuttora a farci deliberare una legge, per cui le vittime della miseria si riabilitino e prestino alla patria comune aiuti e servizi.

Frattanto, o signori, io stimo espediente osservare, che le leggi italiane avevano in qualche modo di già provveduto alla bisogna; ed era per deplorabile omissione, che, mentre al pensiero legislativo non sfuggiva il bisogno di impedire che si facesse il traffico dei fanciulli per destinarli a degradanti fatiche, si ritardavano unicamente le sanzioni indispensabili a frenare l'abuso.

Ed invero alcuni Codici, fra i quali mi prego di ricordare il Codice Sardo, avevano disposizioni, state poi riprodotte nel Codice civile presente, mercè le quali la patria potestà era santificata dalla legge, e resa un ufficio di carità e di utile avviamento per la prole; ma nel tempo medesimo i genitori erano anche dalla legge ammoniti di potere incorrere in repressioni ed in mortificazioni civili, se il loro sacro ufficio fosse stato malversato in modo da ridurlo ad abbandono, anzi a traffico ed a mancanza d'umanità verso i figli.

Osservo che fin d'allora, indipendentemente dai parenti, il Ministero pubblico era quello a cui in certo modo si devolvevano i diritti della potestà paterna e dell'autorità tutoria, quando i figli apparivano bistrattati da coloro, i quali non volevano o non sapevano curarne l'ufficio loro. Io amo dire che noi sapessero, imperocchè non posso credere che il cuore del padre preordinato alle più care passioni, qualora fosse guidato dall'intelletto e dal sentimento del dovere e delle convenienze morali, potesse disconoscere la parte più saliente degli obblighi che ha il padre verso la prole. Erano infatti per lo più i miseri figli di famiglie pezzenti, quelli che venivano abbandonati o trafficati da gente ineducata e ignorante.

In tale stato di cose la legge poco poteva

sperarè per la protezione dei fanciulli, sulla sorveglianza o sulla denuncia dei loro parenti.

Ma pur tuttavia le leggi civili prevedero, anche prima di ora che al Pubblico Ministero non mancassero modi di raccogliere notizie, e di riparare agli abusi della potestà patria e dell'autorità tutoria, rivendicando i fanciulli abbandonati o venduti, e provvedendo attivamente non solo dentro lo Stato, ma col mezzo degli organi governativi anche in paesi stranieri.

Benchè peraltro io pensi che una base di utili espedienti non mancasse nelle leggi civili, sono penetrato eziandio della opportunità di sanzioni preventive e repressive, appositamente promulgate.

Quindi, siccome anche nella precedente discussione sarei stato sostanzialmente favorevole alle disposizioni della legge presente, salvo il migliorarne la forma, così se oggi non applaudo interamente al progetto in discussione, non è per questo che io possa combatterlo.

Mi farò anzi interprete del pensiero che dettò questa legge, in modo che sia bene intesa ed eseguita, qualora non potesse introdursi qualche miglioramento in alcuni articoli.

Io avrei bramato (ma oggi non posso farlo, perchè uno schema già discusso ed altra volta votato non si può così di leggieri rimpastare), io avrei bramato che questa legge avesse una base maggiormente giuridica; dirò anche, avrei desiderato una dichiarazione del reato dei padri e dei tutori, la quale fosse analoga al disposto del Codice civile; sì che la ragione della pena corrispondesse ai doveri lesi dai padri e dai tutori, e completasse quel sistema di protezione cui hanno diritto i fanciulli. Peraltro se questo progetto di legge non propone, come facilmente poteva conciliarsi, qualche cosa di analogo, io dirò che lo suppone, e sperò in questo di avere consenziente il Senato.

Sicchè immagino che, se una legge esordisce colle sanzioni penali, ciò faccia appunto perchè il sentimento della ragione civile è un presupposto necessario nelle leggi penali, quando sono deliberate in un paese colto come il nostro.

Evidentemente giova credere che tutto quanto sta nella ragione comune, abbiassi per sottinteso e formi il punto di partenza del legislatore. Pertanto, se questa legge principia col minacciare, se prorompe tosto nel punire, io ritengo che ciò sia, perchè essa considera di già note e concordate le basi di diritto, e

che non resti di che preoccuparsi se non della repressione.

Solo una cosa dichiaro desiderare, e lo attendo dal senno del Senato e dal sentimento dei pubblici doveri che riconosco nel Governo, cioè che accanto a questa repressione si costituisca una sorveglianza ed una prevenzione. Imperocchè se è espediente che si punisca, essendo impossibile ovviare altrimenti ai disordini sociali, tuttavia deve essere cura di un buon Governo, l'antivedere e il prevenire ogni abuso ulteriore sui figli del povero. Ed è facile, o signori, l'antivedere, perciocchè la legge stessa dice qualcosa in proposito. Essa parla dei Sindaci, essa parla del Pubblico Ministero, parla delle Autorità consolari, parla degli Ufficiali del Governo centrale per le disposizioni da prendersi. Or bene, codesti coefficienti di ciò che la legge vuole, e che giustamente impone, possono bene adoprarsi, compilando regolamenti ed istruzioni apposite anche per sorvegliare e per antivedere.

Un beneficio di più potrebbe conseguirsi, aggiungendo provvedimenti ulteriori all'ultima parte della legge, e sarebbe quello di affrettare il termine delle statistiche, delle ricerche e delle operazioni esecutive, onde più sollecitamente prevenire o impedire gli abusi. I Sindaci che devono entro un dato corso di mesi fare una statistica, i consoli che alla loro volta devono corrispondere col Governo, siano sollecitati anco in via disciplinare.

Appena e dovunque si conosca che vi siano abusi, che sia stato malversato il presente e tradito l'avvenire d'infelici fanciulli, bisogna che tosto le Autorità lo denunzino, e che si muova il Pubblico Ministero sussidiato dal Governo onde tosto provvedere.

Mentre, dunque, io consento nei termini assegnati dalla legge per gli effetti della repressione penale, chiudo il mio discorso coll'esprimere la brama che tutto quanto è richiesto dalla morale, e dalla legalità, non soffra indugi superflui.

Dopo ciò che ebbi l'onore di esprimere in faccia ad un Governo il quale deve sentire il proprio dovere, io spero che gli onesti desiderii saranno soddisfatti; sicchè non avrò tediato inutilmente colle parole mie la benevola attenzione del Senato.

Senatore GUALTERIO. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUALTERIO. Non avendo io potuto assistere l'altra volta alla discussione di questa legge, l'ho tuttavia votata e sono ora ben lieto di darle la mia piena adesione.

Convengo poi col preopinante mio amico, quanto ai doveri di padre, che la legge dee rispettare.

Quanto al Governo, è ben naturale che possa valersi di tutte le autorità per conseguire il suo intento.

Io quindi colgo l'occasione per ringraziare il Governo di avere iniziata questa legge, e sono lieto di poterne votare tutti gli articoli dal primo all'ultimo.

PRESIDENTE. Nessun'altro domandando la parola, la discussione generale è chiusa e si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. Chiunque affidi o, a qualsivoglia titolo, consegna a nazionali o stranieri, individui dell'uno o dell'altro sesso, minori di anni diciotto, benchè propri figli od amministrati, e chiunque, nazionale o straniero, li riceva allo scopo d'impiegarli nel Regno in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nello esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cāntanti ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e colla multa da cinquanta a duecentocinquanta lire.

La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Il Tribunale potrà pronunciare per i tutori la esclusione dagli uffici tutelari, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Ho domandato la parola con qualche ripugnanza, perchè anche io fo plauso a questa legge e desidero che al più presto venga votata; ma parmi che il Senato debba fermare la sua attenzione su quest'alinea dell'articolo primo, dove è detto: che la sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela ecc. Io debbo far riflettere al Senato che trovo nell'articolo 3. ripetuta pressochè testualmente questa stessa disposizione, la qual cosa si deve schivare in

una legge, massime allora quando si compone di pochi articoli. Parmi quindi che si potrebbe fare degli *alinea* del primo e del terzo articolo una sola disposizione, la quale comprendesse amendue i casi in esso articolo contemplati.

Per tal modo si verrebbe pure a riparare ad una incongruenza, che si manifesta fra il primo ed il terzo articolo; ed è questa, che mentre nell'articolo terzo si contempla un caso ben più grave che è quello dell'attuazione all'estero di questo traffico vergognoso, per il quale vengono comminate pene ben più gravi di quelle che sono stabilite nell'articolo primo che contempla il caso dell'esercizio di quelle professioni all'interno, ciò non pertanto per coloro che si rendono colpevoli del fatto più grave, la conseguenza della esclusione dagli uffizii tutelari trovasi circoscritta a cinque anni, a differenza dei colpevoli del reato meno grave, pei quali la esclusione può farsi ascendere a quindici ed anche a venti anni, trattandosi di disposizione indeterminata. Dirò di più, che veggio tanto nel primo come nel terzo articolo, dove si parla della rimozione dalla tutela e della privazione dei diritti della patria potestà, citati gli articoli 233 e 269 del Codice civile che non credo molto appropriati; inquantochè questi non contemplan il caso di rimozione od esclusione temporanea che costituiscono una disposizione affatto nuova, ma bensì il caso di rimozione ed esclusione assoluta.

Ho creduto mio dovere il fare queste brevissime osservazioni e sottoporle al Senato e all'onorevole Guardasigilli, affinchè scompaia quella inutile ripetizione, e con essa la notata incongruenza; locchè si otterrà quando vi sia un solo articolo che contempra le conseguenze civili di simili reati.

Desideroso, come già ho detto, di vedere attuata questa provvida legge, che è reclamata dalla umanità e dalla dignità nazionale, e che interessa tutto il mondo civile, mi astenni dal domandare la parola nella discussione generale, ma mi si consenta che io dichiaro, che se è buona la legge, n'è però alquanto negletta la forma.

Ciò forse deriva da cause che sono estranee così all'uno come all'altro ramo del Parlamento dove questo progetto è già stato profondamente discusso; ma è certo che vi si trovano molte inutili ripetizioni, la qual cosa non sarebbe avve-

autà se il progetto fosse stato meglio conformato alle disposizioni del Codice penale.

Era infatti più logico, a mio avviso, che nelle prime disposizioni si fosse contemplato l'ignominioso mercato dei fanciulli, prevedendo i singoli casi più o meno gravi:

Seguisse quindi la disposizione relativa alle conseguenze civili pei genitori e tutori:

Si passasse successivamente alla responsabilità di coloro che usano fanciulli nell'esercizio delle professioni girovaghe; e seguissero via via quelle altre disposizioni che fanno parte del progetto.

Di tal guisa la legge sarebbe stata più semplice, ordinata, e concisa.

Ma non insisto su queste osservazioni che sconvolgerebbero il progetto; prego solo l'onorevole Relatore, e l'onorevole Guardasigilli di avere la gentilezza di darmi qualche spiegazione sulla incongruenza che ho notata negli *alineae* del primo e del terzo articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo domandare all'onorevole Senatore Trombetta che se intende di fare qualche proposta di modificazione, voglia scriverla e mandarla al banco della Presidenza.

Senatore TROMBETTA. Non intendo fare alcuna proposta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Vorrei innanzi tutto pregare il Senato che su questo progetto di legge, già altra volta votato dal Senato, si facciano le minori modificazioni possibili, perchè sono già scorsi cinque anni dacchè fu presentato, senza che abbia ancora ricevuto la sua definitiva sanzione. Epperò, non vorrei che aprendosi un'ampia e solenne discussione, che già fu altre volte fatta, noi ci immergessimo in tali questioni da non sapere quando si potesse vedere adottata questa legge.

Anch'esso, l'Ufficio Centrale, avrebbe stimato apportare qualche modificazione, sebbene più di forma che di sostanza, ma se n'è astenuto, in vista appunto che nelle cose umane non sempre si può raggiungere l'ottimo, e che il meglio spesso è nemico del buono, massime quando il tempo incalza, ed il bisogno impone che qualche cosa si faccia.

Debbo però dichiarare al Senato che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Trombetta sul primo e terzo articolo, hanno un positivo

fondamento, tanto che il Ministro Guardasigilli con l'Ufficio Centrale se n'era preoccupato, di guisa che quando verrà in discussione il terzo articolo presenterà all'approvazione del Senato una modificazione precisamente nel senso in cui la vorrebbe l'onorevole Senatore Trombetta.

Non è possibile però, come vorrebbe altresì l'onorevole Senatore Trombetta, che l'Ufficio Centrale possa consentire a che del primo e del terzo articolo se ne faccia un solo, perchè colla sua intelligenza avrà veduto che trattasi di diversa materia, e che così facendo si altererebbe l'armonia della legge.

Adunque si potrebbe votare l'articolo primo, con la riserva di modificare il secondo comma dell'articolo terzo, e in questo modo se non del tutto, sarebbe in parte appagato il desiderio dell'onorevole preopinante.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io sono dolente che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non abbia compresa la preghiera che io faceva al Senato. Io non ho proposto di fare del primo articolo e del terzo un articolo solo; ho unicamente accennato a quella parte di essi, che contempla le conseguenze civili che derivano dal reato, proponendo di farne un articolo a parte; ed appoggiava poi maggiormente questa mia proposta alla incongruenza, seppure non è stato un equivoco od un materiale errore, che sorge manifesta fra l'una e l'altra disposizione, dove a riguardo della comminata esclusione dagli uffici tutelari, si viene ad infliggere una penalità minore al colpevole del reato più grave. Io confido che, posta la questione in questi termini, l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia non sarà alieno dall'accogliere la mia preghiera, che è conforme a tutte le disposizioni del Codice penale.

Io non voglio più oltre abusare della indulgenza del Senato. La questione è troppo semplice; quindi prego l'onorevole Relatore di avvertire bene all'essenza della mia mozione, la quale è molto più ristretta di quanto mi parve rilevare dalle sue osservazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le osservazioni che opportunamente l'onorevole Senatore Trombetta faceva sopra l'art. 1, messo a confronto

coll'art. 3, corrispondono, come ha già avvertito l'onorevole Relatore, a un desiderio che era comune a me ed al Relatore medesimo.

Era infatti nostro pensiero richiamare precisamente l'attenzione del Senato sopra quella sconvenienza di forma, come anche sulla incongruenza di merito che esiste nei due articoli testè menzionati, cioè il 1. ed il 3. del progetto.

Egli è primieramente verissimo che una disposizione quasi identica si trova ripetuta in questi due articoli, locchè non è conforme al buon metodo di scrivere leggi; imperocchè quando il legislatore intende di applicare una stessa disposizione di legge a casi diversi, suole richiamarla, ma non ripeterla nei medesimi termini, cosa poco consentanea, non solamente alla forma delle leggi, ma anche alle buone regole del comune linguaggio.

Egli è parimente vero ciò che in merito osservava l'onorevole Senatore Trombetta, che cioè nel capoverso dell'art. 3, corrispondente al capoverso dell'art. 1, si trova una disposizione che non vi si dovrebbe leggere perchè non coerente alla retta distribuzione delle pene.

Qui è bene che il Senato avverta, che il reato contemplato nell'articolo 1. è meno grave di quello contemplato nell'articolo 3.

Se nel 1. si contempla il caso dell'ignominioso traffico fatto per l'impiego nello Stato degli infelici fanciulli ai quali la legge intende provvedere, nell'articolo 3. invece si contempla il caso del mercato fatto pel loro impiego all'estero, e così del disprezzo più assoluto e della più enorme violazione di tutti i doveri del padre o del tutore incaricati di vigilare all'educazione e custodia dei minori. Ebbene, o Signori, nel capoverso dell'articolo 3. si vede attenuata, quanto alla durata, la pena scritta nel capoverso dell'articolo 1. relativamente alla esclusione dei tutori dagli uffici tutelari; questa esclusione che nell'articolo 1. è assoluta, viene nell'articolo 3. che contempla il reato più grave, limitata a cinque anni.

Questa differenza non è ragionevole e converrebbe farla sparire.

In quanto al vizio di forma notato, in primo luogo, due maniere si presentano di porvi riparo: ad una accennava l'onorevole Trombetta, all'altra l'onorevole Relatore.

L'onorevole Trombetta desidera che dei due capoversi che stanno scritti in termini quasi

identici negli articoli 1. e 3., si facesse un solo e distinto articolo, il quale contenesse una disposizione applicabile ai reati puniti nei detti due articoli. Invece l'onorevole Relatore vi proponeva un metodo che meno si scosta dal testo della legge, quello cioè di lasciare quale è scritto il capoverso dell'articolo 1. e di inserire poi in luogo del capoverso dell'articolo 3. un richiamo della disposizione contenuta nel precedente articolo 1.

Questo modo di emendare la legge nella sua forma avrebbe il vantaggio di fare eziandio scomparire il vizio di merito che giustamente, a mio avviso, veniva notato dall'onorevole Trombetta, poichè richiamando semplicemente nell'articolo 3. la disposizione del capoverso dell'articolo 1. scomparirebbe quella irrazionale limitazione di tempo che ora si trova nel capoverso dell'articolo 3.

Io credo adunque che se l'una e l'altra via può egualmente essere seguita, meriti però di essere preferita quella proposta dall'onorevole Relatore, in quanto che non turberebbe l'ordine degli articoli del progetto, non facendo l'aggiunta di un articolo nuovo, il quale non può non cagionare nella composizione dell'intera legge qualche turbamento, se non fosse altro, nella numerazione e quindi nella citazione dei diversi articoli che la compongono.

Quindi io pregherei l'onorevole Trombetta e l'Ufficio Centrale di voler accettare l'articolo primo come sta scritto, con riserva di emendare poi l'articolo terzo, quando vi saremo giunti, col mezzo di un *richiamo* al capoverso dell'articolo primo che, come diceva, è interamente corrispondente al capoverso inserito nell'articolo terzo. Mi pare che in questa maniera tutte le difficoltà di forma e di merito sarebbero in modo appagante risolte nei due articoli 1 e 3.

In quanto poi all'osservazione generale fatta dall'onorevole Trombetta intorno alla forma del progetto che egli non trova abbastanza corretta ed esatta, io non negherò che forse si potrebbe qua e là introdurre qualche miglioramento di redazione; ma però trovo di gravissimo peso la osservazione fatta dall'onorevole Relatore, il quale a ragione vi avvertiva che non converrebbe ora por mano, per motivi di semplice forma, a ricomporre o ricostruire in qualche modo tutta la legge. È verissimo che in generale nelle cose umane bi-

sogna sapersi contentar del buono e non sempre correre dietro all'ottimo, perchè avviene spesso che il meglio è il maggior nemico del bene.

Accettiamo il bene, e non è poco, che contiene questa legge, come ci si presenta, e non andiamo cercando un meglio incerto che forse potrebbe compromettere un bene sicuro.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Io non dirò che poche parole. Non so come l'onorevole Senatore Trombetta abbia creduto che le mie parole sieno state dette nel senso di respingere la sua proposta; ma niente affatto; io ho respinto la formazione di un solo articolo del primo e del terzo, ma ho accettato le sue osservazioni relative alla modificazione da introdursi nel primo alinea dell'articolo terzo, tendente a renderlo uniforme a quello dell'articolo 1, ed ho soggiunto che già cotesto emendamento era nell'idea del Ministro e del Relatore, concordati nel proporlo al Senato.

In quanto poi alla fusione dei due articoli, oltre a tutte le ragioni esposte dall'onorevole signor Ministro, mi permetterei di aggiungerne un'altra, e prego l'onorevole Senatore Trombetta di tenerla in un certo conto.

I primi due articoli parlano esclusivamente de' reati che accadono nel Regno, mentre l'articolo terzo riguarda quelli che accadono all'estero. Ora, se noi accettassimo la proposta dell'onorevole Senatore Trombetta, che cosa faremmo?

Faremmo una confusione, poichè nell'articolo 1 si parlerebbe dell'una e dell'altra specie di reati; nel secondo articolo si parlerebbe solamente di quelli commessi nel Regno, e poi nel terzo e negli altri seguenti si tornerebbe a trattare dei fatti criminosi commessi all'estero. Quindi io pregherei il Senatore Trombetta ad accettare la proposta dell'onorevole Guardasigilli, ed io credo che raggiungeremo quel fine che, come lui, tutti vogliamo raggiungere.

Senatore GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUALTERIO. Io credo che non convenga affatto fuorviare la questione sugli articoli. Non è quindi il caso di parlare del 3°, del 5°, del 6°, o del 10° articolo, mentre non si è ancora approvato il 1°. Votiamo il 1°

articolo, verrà poi il momento di discutere sulla materia contenuta negli altri.

PRESIDENTE. Non avendo il Senatore Trombetta inviato alcun emendamento al Banco della Presidenza....

Senatore TROMBETTA. Non propongo emendamenti.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti....

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. L'art. 1. parla di *una multa da lire 50 a lire 250*. Io credo che qui sia corso un errore di stampa: poichè al disotto di 51 lira non può parlarsi di multa, ma di ammenda. Comunque, è un errore che io ho creduto di far rilevare. L'articolo dovrebbe dire: *colla multa da 51 a 250 lire*.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Ho domandato la parola solo per dichiarare che io non insisto nella mia proposta, e che ringrazio l'onorevole Ministro ed il signor Relatore di aver fatto buon viso alle mie osservazioni.

Aveva pure fatto qualche osservazione sulla poca opportunità della citazione degli art. 233 e 269 del Codice civile, non parendomi regolare questa citazione dal momento che la disposizione del progetto essenzialmente si discosta dal Codice. E per verità si stabilisce nei detti due articoli del progetto una esclusione temporaria dagli Uffici tutelari e si richiamano quegli articoli del Codice civile, i quali non riconoscono che la esclusione assoluta. Ciò non mi sembra regolare. Non vedo poi la necessità di quella citazione, trattandosi di una disposizione completa che non abbisogna di essere meglio chiarita. Su ciò avrei pure desiderato di sentire qualche parola dall'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorev. Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso convenire coll'onorevole Trombetta che gli articoli del Codice civile 233 e 269 che si trovano richiamati nell'articolo 1. e nell'articolo 3. del progetto in discussione, siano inopportuna- mente citati; io credo che sono precisamente i soli articoli ai quali la legge si deve riferire.

L'articolo 233 parla appunto della privazione

dei diritti della patria potestà che può essere dai tribunali pronunciata contro il padre in caso di abuso. Ora, che cosa s'intende fare in questa parte della legge? Si vuol togliere la patria potestà ai genitori che ne hanno orribilmente abusato.

Quanto alla esclusione dagli uffici tutelari, mi pare che non si possa citare altro articolo più appropriato che il 269, il quale contempla precisamente al Num. 3 le persone di notoria cattiva condotta, e quelle notoriamente *incapaci* di amministrare, di provata infedeltà o trascuratezza, o colpevoli di abuso di autorità nell'esercizio della tutela. Ed io credo per fermo che non si possa fare un abuso più malvagio dell'autorità tutoria di quello contemplato in quest'articolo. Quindi io conchiudo, invitando l'onorevole Trombetta ad accettare con tranquilla coscienza la citazione dei due articoli del Codice civile che qui sono richiamati.

Senatore TROMBETTA. Io non faccio difficoltà, ma avrei soltanto desiderato...

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare al Senatore Trombetta che questa sarebbe la quarta volta che prende la parola.

Senatore TROMBETTA... che il signor Ministro avesse risposto alla mia osservazione. Del resto non insisto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non credeva che più occorresse di tornare sopra la circostanza della temporarietà della esclusione dagli uffici tutelari scritta nel capoverso dell'art. 3. e notata dall'onorevole Trombetta, inquantochè io ho già dichiarato esplicitamente che accettavo la osservazione da lui fatta a questo proposito e proponevo di fare scomparire la limitazione del tempo posta nel capoverso dell'art. 3. surrogandovi un semplice richiamo del capoverso dell'art. 1. che non contiene siffatta limitazione, la quale appare una dissonanza evidente a chiunque consideri che si pone una limitazione alla pena della esclusione dagli uffici tutelari, dove si tratta di reati più gravi e non si pone poi là dove si tratta di reati meno gravi, cioè nell'art. 1.

Io riteneva che sopra questo punto già eravamo intesi; ma poichè non ho avuto la fortuna di essere stato ben compreso dall'onore-

vole Trombetta, io rinnovo la mia dichiarazione e dico che quando saremo giunti all'art. 3, proporrò d'accordo coll'Ufficio Centrale un richiamo della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 1, il quale non contiene la limitazione di tempo che si legge nell'art. 3, e così tale limitazione verrà in tutto a scomparire, giusta il ragionevole voto dell'onorevole Trombetta che è pure diviso da me e dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Rileggo per metterlo ai voti l'articolo 1. colla rettificazione accennata dal Senatore Chiesi, che cioè invece delle parole da cinquanta a duecento cinquanta lire, si dica da *cinquantuna* a due cento cinquanta lire.

« Art. 1. Chiunque affidi o, a qualsivoglia titolo, consegna a nazionali o stranieri, individui dell'uno o dell'altro sesso, minori di anni diciotto, benchè i propri figli od amministrati, e chiunque, nazionale o straniero, li riceva allo scopo d'impiegarli nel Regno in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nello esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e colla multa da *cinquantuna* a duecentocinquanta lire.

» La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Il Tribunale potrà pronunciare per i tutori la esclusione dagli uffici tutelari, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

Chi approva questo articolo, si alzi.
(Approvato.)

« Art. 2. Chiunque nel Regno tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni diciotto i quali non siano suoi figli, sarà punito col carcere da tre a sei mesi e colla multa da cento a cinquecento lire.

» Qualora il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, la pena del car-

cere sarà da sei mesi ad un anno, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave.»

(Approvato.)

« Art. 3. Chiunque affidi o consegna nello Stato o conduca all'estero per affidare o consegnare a nazionali o stranieri, individui minori di anni diciotto, benchè propri figli od amministrati, e chiunque, nazionale o straniero, riceva i detti individui per condurli, affidarli o consegnarli all'estero allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio delle professioni girovaghe di cui nell'articolo 1, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno e colla multa da cento a cinquecento lire.

» La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Il tribunale potrà pronunciare per i tutori la esclusione dagli uffizi tutelari, per un tempo non maggiore di cinque anni, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà pel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Come conseguenza della discussione che poc'anzi ha avuto luogo, l'Ufficio Centrale, d'accordo con l'onorevole Ministro Guardasigilli, al capoverso dell'articolo 3, dove si ripete quasi alla lettera quello che si è detto nel primo capoverso dell'articolo primo, proporrebbe questo capoverso:

« Ai tutori e ai genitori colpevoli del reato preveduto in quest'articolo, si applica la disposizione del capoverso dell'articolo primo. »

Io spero che l'onorevole Senatore Trombetta che ha fatto già presso a poco la medesima proposta, vorrà accettarla, ed il Senato, per le ragioni anzidette, approvarla.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone per mezzo del suo Relatore il seguente emendamento:

« Ai tutori e ai genitori colpevoli del reato preveduto in quest'articolo si applica la disposizione del capoverso dell'articolo primo. »

Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti la prima parte dell'articolo come fu letto e il capoverso come è stato modificato.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 4. I nazionali che in estero Stato tengono presso di loro nell'esercizio delle professioni gi-

rovaghe indicate nell'art. 1, individui nazionali minori di anni 18, saranno puniti col carcere da uno a due anni e con la multa da cinquecento a mille lire.

» Qualora risulti dal procedimento che il minore sia stato abbandonato, o che, per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamento o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, la pena del carcere potrà estendersi fino a tre anni, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave. »

(Approvato.)

« Art. 5. Chiunque con violenze o con frode rapisca o faccia rapire individui minori degli anni ventuno, ovvero con artifizii o seduzioni sottragga o faccia sottrarre individui minori d'anni diciotto ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura, per impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, sarà punito, nel caso di violenza o di frode, con la reclusione da tre a cinque anni, se l'impiego deve avere luogo nel Regno, e con la reclusione da cinque a sette anni se l'impiego deve aver luogo all'estero; e, in caso di artifizii o seduzioni, col carcere da uno a tre anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e col carcere da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo all'estero.

» Con le stesse pene, applicate nel minimo della durata, sarà secondo la diversità dei casi, punito chi nel Regno o in estero Stato tiene presso di sè, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori d'anni diciotto stati rapiti con violenza o con frode, ovvero sottratti con artifizii e seduzioni. »

(Approvato.)

« Art. 6. Qualora il minore rapito o sottratto sia stato abbandonato, ovvero, per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, il colpevole sarà punito, nel caso di ratto eseguito con violenza o con frode, con la reclusione da cinque a sette anni se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e con la reclusione da sette a dieci anni se abbia avuto luogo all'estero; e nel caso di sottrazione eseguita con artifizii e seduzioni, col carcere da tre a cinque anni se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbia avuto luogo

nel Regno, e colla reclusione da tre a sette anni se abbia avuto luogo all'estero.

» Qualora il fatto costituisca per se stesso un reato maggiore, si applicherà la pena di questo, e non mai nel minimo del grado.

» Ove poi, prima di ogni procedimento od istanza, il colpevole rimetta volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa e senza averne abusato, restituendola alla sua famiglia o alla casa ed alle persone a cui la rapì o sottrasse, o collocandola in luogo sicuro, la pena della reclusione discenderà a quella del carcere da uno a tre anni, e la pena del carcere sarà da uno a sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 7. Saranno puniti con le pene stabilite dagli articoli precedenti non soltanto gli autori dei reati in essi preveduti, ma ancora i complici de' medesimi. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Consenta il Senato che io faccia ancora una brevissima osservazione su questo articolo, col quale si deroga niente meno che alle disposizioni del Codice penale sugli agenti principali ed i complici. In esso si stabilisce che i complici sieno puniti colla stessa pena colla quale sono puniti gli autori del reato, qualunque sia stata la loro cooperazione. Ciò è grave.

So che questo articolo è stato oggetto di una profonda discussione nell'altro ramo del Parlamento e che fu determinato dall'intento di rendere più efficace la legge. Ma, una delle due: o i complici hanno avuto parte diretta, necessaria in questo traffico ignominioso, ed allora perchè stabilire un'apposita disposizione quando vi provvede il Codice penale all'articolo 104, ove si stabilisce che i complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso? O la cooperazione è stata indiretta, non necessaria, minima, ed in quest'altro caso giustizia vuole che s'infigga una pena minore. Nè parmi che si possano alterare le disposizioni del Codice in questa materia senza infrangere la legge della proporzione, che è legge suprema nel magistero penale.

Lasciamo pertanto che i complici siano giudicati e puniti a termini della legge comune, affidandone i singoli casi al criterio dei giudici.

È poichè lo stesso progetto di legge stabilisce all'articolo 14, che saranno applicabili le disposizioni del libro 1. del Codice penale, fra le quali vi sono pur quelle che riguardano gli agenti principali ed i complici; e poichè inoltre il complice viene punito come l'autore del reato, quando la sua cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato commesso, parmi che l'articolo in discussione non abbia quella importanza che gli è stata attribuita.

Ne propongo quindi la soppressione in omaggio ai principii, che regolano la complicità; e nel fare questa proposta ho la coscienza di non debilitare menomamente la legge, che tutti desideriamo efficace.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ha inteso il Senato che l'onorevole Senatore Trombetta vorrebbe soppresso l'articolo 7. dal progetto di legge, perchè, a suo parere, esso si scosterebbe dai principii generali del diritto comune intorno alla complicità, ed egli non vede ragione di fare questa deviazione dai principii generali.

Mi spiace di non potere accogliere l'avviso dell'onorevole Senatore; io credo che se mai vi fu materia nella quale convenisse colpire i complici con la severità con cui si colpiscono i rei principali, sia appunto questa che discutiamo.

È proverbiale nei libri del diritto penale il detto, che là dove non sono ricattatori non sono ladri; accanto a questo proverbio verissimo si potrebbe collocare quest'altro: che dove non sono sensali, dove non sono mezzani, l'infame traffico dei fanciulli non esiste.

Per lo più questi sventurati fanciulli sono rimessi dall'uno all'altro per opera e per l'intromissione di turpi sensali e mezzani.

Ora, la complicità che colpisce come il reato principale l'art. 7 è appunto questa ed ogni altra somigliante.

Lascio quindi, o Signori, alla vostra saviezza il decidere se non convenga ed anzi non sia necessario colpire con tutto il rigore della legge questa causa prima del vergognoso traffico, questi artefici veri del mercato, qualunque sia nella diversa specialità dei casi la forma che costoro possono rivestire, senza lasciare luogo

a disputare circa la minore o maggiore loro colpevolezza, in ragione della loro partecipazione più o meno diretta nel reato principale.

Io credo che senza volerlo, l'onorevole Senatore Trombetta, togliendo di mezzo questo articolo relativo ai complici, porterebbe una grave ferita alla efficacia di questa legge, ed io spero che il Senato, e di ciò lo prego, non vorrà seguirlo per questa via piena di pericoli.

Senatore GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUALTERIO. Io mi unisco al voto espresso dall'onorevole Ministro Guardasigilli, perchè se non si puniscono i sensali ed i mezzani, sarebbe impossibile impedire questo grave scandalo che noi diamo al mondo civile.

Dichiaro perciò che voterò quest'articolo col quale appunto s'intende di severamente colpire i mezzani e i sensali.

PRESIDENTE. Il Senatore Trombetta insiste?

Senatore TROMBETTA. Io mi sono limitato a fare una semplice osservazione legale; l'onorevole Ministro Guardasigilli crede di non doverla accogliere, io quindi non insisto; sono dolente di ciò, ma, ripeto, non insisto perchè non intendo di portare alcuno inciaglio all'adozione di questa legge.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. La discussione presente equivale ad una emenda perchè porge la dichiarazione di ciò che si discute. Io credo perciò che ritenute le spiegazioni dell'onorevole Guardasigilli, il quale ha definito la complicità colpita da questo articolo, considerandola relativa principalmente ai sensali o mezzani, siasi inteso di punire al pari de'coautori i complici del 1. grado.

Consequentemente mi chiamerò appagato se il Senato volesse tener conto delle spiegazioni date dal sig. Ministro. Altronde qualora in principio dell'articolo 7. si dicesse « Potranno essere colpiti ecc. » invece di dire assolutamente « saranno: » mi parrebbe che restasse ai Magistrati un margine un poco più largo per graduare la pena dovuta anche ai complici. Ma ripeto che, dopo la discussione avvenuta, si può ritenere come un lume sufficiente pei Magistrati, anche ciò che fu or ora detto dall'onorevole Guardasigilli.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. È inutile che io dica al Senato che anche su questa questione l'Ufficio Centrale è pienamente d'accordo col signor Ministro.

Sento però il dovere di rispondere poche parole all'onorevole Senatore Panattoni. E per verità io mi sorprendo che il Senatore Panattoni, in una legge la quale deve essere eseguita da Magistrati, desideri che il Senato abbia a prendere atto di una dichiarazione del Ministro la quale, secondo lui, verrebbe a stabilire una distinzione sulla colpevolezza di coloro che più o meno abbiano influito nella qualità di complici, all'esecuzione di uno de' reati di cui si tratta.

Il signor Ministro, a sostegno del suo assunto, non ha fatto altro che citare un caso per esempio.

L'onorevole Panattoni, che è maestro nelle cose legali, avvocato distinto, sa che un Magistrato quando deve giudicare di un fatto punibile, non guarda le dichiarazioni che più o meno abbiano potuto farsi in Senato sia dal Guardasigilli, sia da qualunque membro del Parlamento, in quanto che a fronte di una disposizione legislativa chiara e precisa che infligge una pena, una dichiarazione contraria non potrebbe produrre alcun effetto.

E nel caso attuale, di che si tratta? Si tratta di vedere se abbiamo o non a punirsi come gli autori principali i complici dei reati contemplati in questa legge. Ma è indubitato che una volta che si è ritenuto l'articolo così come è, non può altri aver diritto ad interpretarlo, se non quei magistrati che sono dalla legge delegati ad applicarlo.

Ma se poi l'onorevole Senatore Panattoni volesse andare più in là, come mi è parso di sentire, allora mi opporrei per un'altra ragione. L'onorevole Senatore Panattoni pare che volesse modificare in certo modo il concetto dell'articolo, nel senso di dire che i magistrati potessero applicare ai complici, secondo i casi, una pena diversa da quella degli autori principali, secondo la complicità sia diretta o indiretta. In tal caso, se io avessi afferrato bene le sue idee, mi permetterei osservare che non sarebbe più un articolo imperativo di legge quello che voteremmo, ma una facoltà concessa al magistrato di eseguirlo in un senso piuttosto che in un altro. Il che rifugge, debbo cre-

dere, anche dalla mente dell'onorevole Panattoni.

Quindi se la dichiarazione del signor Ministro non può produrre quest'effetto, non saprei perchè il Senato dovesse prenderne atto.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Io spero adunque che il preopinante, prendendo esempio dall'onorevole Senatore Trombetta, e tenuto conto delle giustissime osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, non voglia altrimenti insistere sulla sua proposta.

Comprendo anch'io che la disposizione dell'art. 7, contiene in sé una certa gravità, e si allontana alquanto dal dritto comune; ma non è questa la sola disposizione della presente legge che aggrava la pena, e costituisce un'eccezione al Codice penale. Ma non si potea fare altrimenti trattandosi di fatti eccezionali, e straordinari, che tutti d'accordo vogliamo impedire e, non riuscendo colla minaccia della pena a prevenire, severamente punire.

Epperò non si devono meravigliare gli onorevoli giureconsulti, se noi con questo progetto di legge ci allontaniamo in qualche punto dalle regole generali e rigorose di diritto, giacchè lo si fa nel senso di rendere efficace per quanto è possibile questa legge; senza di che si farebbe cosa affatto inutile e vana.

Aggiungo un'ultima parola, ed è questa: che non è la prima volta che quest'articolo si presenta innanzi a Voi.

Il Senato l'ha già una volta votato; nell'altro ramo del Parlamento passò senza alcuna discussione; ora si presenta per la seconda volta a Voi; onde è che in nome dell'Ufficio Centrale prego il Senato a volerlo, anche questa volta, approvare.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Panattoni ha la parola.

Senatore PANATTONI. Mi godeva l'animo di aver fatta una osservazione conciliativa. Ora peraltro non giungo ad intendere cosa mai abbia tanto commosso le fibre dell'egregio Relatore; e perchè egli abbia avvolto di nubi il chiaro e semplice mio concetto, per saettarlo poscia colle sue calde risposte.

Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Ministro Guardasigilli, e anche con il Senatore Gualterio, che nel punire i complici si debban percuotere con rigore coloro che si fanno

mediatori di questi delittuosi contratti; credo parimente con essi che lo scellerato traffico non avrebbe effetto, se non vi fossero coloro che manovrano per farlo riuscire; e son d'avviso anch'io, che sovente i padri poveri si trovino raggirati da costoro, e restino vittime dell'inganno e dei bisogni della famiglia.

Quindi prego l'onorevole mio amico Senatore De Filippo, egregio Relatore della Commissione, a gettare un po' di cenere su quel fuoco che ha posto nelle non meritate sue repliche.

Io non sono per niente un promotore di emendamenti all'art. 7, nè chiedo che si sopprima come pareva, che chiedesse l'onorevole Senatore Trombetta. Io solamente raccolsi una spiegazione dalle parole del Guardasigilli, affinché non restasse perturbata la distinzione fra i complici, e la graduazione delle pene. In questo intendimento non vedo davvero come possa crederci, che io volessi rendere arbitrario l'ufficio dei giudici. Anzi, siccome l'egregio mio amico e che può essermi maestro, il Senatore De Filippo, disse che l'apprezzamento appartiene al magistrato, io ritengo dovere egli riconoscere che tra un minimo ed un massimo di pena, i magistrati sapranno benissimo regolare la graduazione applicabile a ciascun complice, applicando la pena intera o la minima, secondo la gravità del fatto rispettivo.

Io vorrei essere fortunato, tanto che queste spiegazioni acquietassero l'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUALTERIO. Aderendo alle osservazioni fatte dall'egregio Ministro e dal mio buon amico De Filippo, ripeto che se il Senato vota l'articolo qual è, ciò potrà servire di norma ai Magistrati per regolare la loro condotta nell'applicazione di questa legge.

In conseguenza spero che non sia dispiaciuto al mio amico, se ho fatta quest'osservazione; creda che io non ho voluto contrastare la sua domanda e le sue osservazioni, ho voluto muovere una quistione sulla interpretazione della legge e sulle spiegazioni date dall'onorevole Ministro e dal mio buon amico Senatore De Filippo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 7. (*Vedi sopra*). Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 8. Qualunque atto di affidamento o

consegna in qualunque forma compilato, per uno degli scopi indicati negli articoli 1 e 3, fatto prima o dopo la pubblicazione della presente legge, è nullo e di nessuno effetto, sebbene lo scopo sia stato celato o simulato in qualsiasi modo, ed anche per via di cessioni intermedie sì nel Regno che all'estero. »

(Approvato.)

« Art. 9. I genitori, i tutori e chiunque altro avesse affidato o consegnato individui minori di anni diciotto per impiegarli nello esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cinquantuna a cento lire, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, denunziare o notificare al Sindaco del Comune in cui hanno domicilio, od al rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia, se si trovino all'estero, i loro figli o amministrati impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni menzionate nell'art. 1.

» L'atto di notificazione o denuncia conterrà il nome, il cognome, l'età e il luogo di nascita dei minori e delle persone a cui furono consegnati e presso cui si trovano, il luogo dell'attuale o dell'ultima loro dimora, la professione a cui furono impiegati e tutte le altre notizie che fossero necessarie per poterli rintracciare. »

(Approvato.)

« Art. 10. Coloro che tengono presso di sé nel Regno o all'estero individui nazionali minori di anni diciotto, impiegati nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cento a cinquecento lire, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, notificare o denunziare al Sindaco del Comune ove hanno domicilio o dimora, od al rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia, se si trovano all'estero, gli individui minori di anni diciotto che tengono impiegati nell'esercizio delle dette professioni girovaghe.

» Essi dovranno nello stesso tempo restituirli alle loro famiglie se si trovano nel Regno, o farli a loro spese rimpatriare se si trovano all'estero; e non potendo ciò direttamente adempiere, dovranno nel detto termine presentarli al Sindaco od ai regi rappresentanti diplomatici o consolari, che provvederanno per la restituzione alla famiglia, o pel rimpatrio dei detti minori nei modi indicati nell'art. 12. »

(Approvato.)

« Art. 11. I Sindaci ed i regi rappresentanti

all'estero dovranno, entro mesi sei dalla pubblicazione di questa legge, compilare d'ufficio, secondo le notizie da loro raccolte, un elenco dei minori nazionali del rispettivo Comune o Consolato, che si trovano impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni girovaghe menzionate nell'art. 1. Essi si varranno delle notificazioni o denunce prescritte dagli articoli 9 e 10, e le completeranno in quanto occorre; raccoglieranno ed aggiungeranno tutte le altre notizie che potranno essere utili, sia per la restituzione alla propria famiglia o pel rimpatrio dei suddetti minori, sia per gli effetti penali della presente legge. »

Senatore GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUALTERIO. Quest'articolo soddisfa un desiderio che era stato espresso da molti di noi, per cui di buon grado sarà accettato dal Senato.

PRESIDENTE. Se non si fanno ulteriori osservazioni, metto ai voti l'art. 11.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. L'elenco sarà trasmesso al Ministro dell'Interno, e contemporaneamente i Sindaci ed i regi rappresentanti diplomatici e consolari provvederanno d'ufficio per la restituzione alla propria famiglia, o per il rimpatrio immediato de' minori compresi nell'elenco medesimo.

» La spesa occorrente, se manchi ogni altro mezzo a pronta disposizione dei detti regi rappresentanti, verrà anticipata dallo Stato, salvo il rimborso a carico solidale dei genitori e tutori, detentori o padroni. »

(Approvato.)

« Art. 13. Qualora i minori, di cui è parola negli articoli precedenti, non abbiano nè genitori, nè tutori, nè persona alcuna che possa prendere cura della loro persona e della loro educazione, saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di educazione o di lavoro, finchè abbiano raggiunta la maggiore età, od abbiano appreso un mestiere o una professione. »

(Approvato.)

« Art. 14. L'azione penale per i fatti preveduti dalla presente legge si esercita d'ufficio dal Pubblico Ministero ed anche in contumacia dell'imputato assente dal Regno.

» Sono applicabili ai medesimi, in quanto la presente legge non abbia altrimenti disposto

il libro 1. del Codice penale, e le regole generali sulla competenza delle autorità giudiziarie.

» Potranno leggersi al dibattimento anche i verbali, rapporti, lettere ed altri documenti benchè privati, provenienti dall'estero. »

(Approvato.)

« Art. 15. Le disposizioni della presente legge avranno effetto dalla sua pubblicazione. Quelle però degli articoli 2 e 4 avranno effetto dal termine dei quattro mesi concessi dall'articolo 10.

» Ciò non pertanto, se sieno commessi fatti che erano già punibili secondo il Codice penale,

le disposizioni di questo saranno applicate. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Essendo già impegnate tutte le urne nella votazione delle altre leggi, la votazione di questa a squittinio segreto sarà fatta domani.

Prego i signori Senatori che non avessero ancora votato a venire a deporre il loro voto.

(Si procede allo spoglio dei voti.)

Le votazioni essendo nulle per mancanza di numero, saranno rinnovate nella seduta di domani che si terrà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5).